



*Prefettura UTG
di Reggio Emilia*



*Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche*



ANAS S.p.A.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI

REGGIO EMILIA

ANAS S.P.A.

E

ATI: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna
(mandataria)/ CCC Coop. Costruzioni di Bologna

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA

S.S. n° 63 “del Valico del Cerreto” – Variante alla statale nei pressi dell’abitato di Bocco dal
Km 88+600 al Km 90+124.

CUP FI66G09000380001

La Prefettura-U.T.G. di Reggio Emilia nella persona del Prefetto dott.ssa Antonella De Miro,

L'ANAS S.p.A., nelle persone del dott. Giancarlo Perrotta, Dirigente Responsabile Organo
Centrale di Sicurezza – Unità Legalità e Trasparenza ANAS s.p.a., e dell'ing. Fabio Arcoleo,
Capo Compartimento Viabilità ANAS s.p.a. dell'Emilia Romagna,

L'Appaltatore nella persona del delegato C.C.C. di Bologna ing. Mauro Nanni

u
afu md E



*Prefettura UTG
di Reggio Emilia*



*Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche*



ANAS S.p.A.

L'Appaltatore nella persona del delegato C.C.C. di Bologna ing. Mauro Nanni

PREMESSO CHE

- l'ANAS ha appaltato i lavori per il completamento della variante alla Strada Statale n. 63 "Del Cerreto" nei pressi dell'abitato di Bocco in comune di Casina, ricadente in territorio della provincia di Reggio Emilia, costituita, per una lunghezza complessiva di 1560 metri, da due gallerie naturali, da un viadotto intermedio nonché il collegamento alla viabilità esistente tramite due rotatorie;
- con provvedimento n. 60 del 04/04/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato in epigrafe al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (mandataria)/CCC Coop. Costruzioni con un ribasso d'asta del 41,2639%;
- l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 e s.i.m.;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per la forte esposizione al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, avuto particolare riguardo ai settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- il contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, basato sul sistema delle certificazioni, comunicazioni e informazioni antimafia, si fonda sui principi statuiti dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, nonché dal codice antimafia di cui al Dlvo n. 159/2011 che fa obbligo alle stazioni appaltanti pubbliche, prima della stipula del contratto di appalto, di richiedere al Prefetto della provincia dove ha sede l'impresa aggiudicataria le informazioni antimafia che escludano la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa;
- fatta eccezione per le figure assimilate al subappalto, ex art. 118 del d.lgs 163/2006, non è prevista l'effettuazione di verifiche antimafia, salvo che ciò non discenda da accordi di legalità che estendano le cautele antimafia, peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori;

u
afu aw 2



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

- a seguito di direttiva datata 23 giugno 2010 del Ministro dell'Interno è stato siglato presso la Prefettura di Bologna il protocollo di legalità tra le Prefetture della Regione Emilia e la stessa Regione per più stringenti accertamenti amministrativi antimafia volti a rendere concretamente operativi gli strumenti preventivi di controllo su quei soggetti economici che esercitano le attività che si sono rivelate più permeabili al pericolo di condizionamento mafioso e pervenire alla estromissione dal sistema dei Lavori Pubblici delle ditte nei cui confronti siano accertate condizioni ostative; analogo protocollo è stato siglato da questa Prefettura con il comune capoluogo, la Provincia e numerose tante altre stazioni pubbliche appaltanti prevedendo, analogamente, di estendere le verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprastoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- preso atto del parere del Ministero dell'Interno;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

il presente Protocollo è volto a:

- garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252;
- prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee-guida;
- attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

u
ofh aw S³



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

Capo I Verifiche antimafia

Art. 1

1. L'Anas comunica tempestivamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in appresso denominata Prefettura-U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio – in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto, l'Anas, per i contratti di cui all'art.2 e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente Protocollo, richiede alla Prefettura-UTG la "*Informazione antimafia*" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) con "*dicitura antimafia*", relativo alla società o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di subappalto di fornitura o servizio. La richiesta di informazione antimafia deve contenere, l'indicazione della denominazione della società/ditta nonché l'oggetto ed il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.
Nel caso in cui il soggetto con il quale l'Appaltatore intende sottoscrivere il contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica. La predetta documentazione potrà essere fornita anche per posta elettronica certificata.
La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
3. L'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati all'art.2 del presente Protocollo apposita clausola con la quale il suo subappaltatore assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso, perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso di esse, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della

4
[Handwritten signatures]



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente Protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste per i subappalti ed i contratti, conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo. Le comunicazioni dei dati volte al rilascio delle Informazioni Antimafia saranno effettuate attraverso collegamento telematico con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: sicurezza.prefre@pec.interno.it, per la Prefettura; bo-garecontr@postacert.stradeanas.it, per l'ANAS s.p.a..

Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da chiunque conclusi:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - fornitura e trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e trasporto di bitume ;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
 - noli a freddo di macchinari;
 - noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
 - servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
 - fornitura e trasporto di acqua;
 - servizi di autotrasporti.

Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L.217/2010.

4



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

Art. 3

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati dall'Appaltatore e dai subappaltatori, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione dei subappalti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell'Appaltatore, anche all'Anas, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati sono effettuati anche su supporto WEB o informatico.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, l'Anas si impegna a rendere disponibile, sulla base dei dati acquisiti dall'Appaltatore, una Banca Dati accessibile anche con modalità remota, relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile per via telematica, in forma sicura da parte del Gruppo Provinciale interforze. Il flusso delle informazioni, nell'ambito di un unico sistema, dovrà alimentare due diverse sezioni:
 - a) "Anagrafe degli esecutori";
 - b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere" contenente il "Settimanale di cantiere o sub cantiere" di cui al successivo art. 8.

Tale "Anagrafe degli esecutori" contiene le seguenti informazioni essenziali:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

1. mettere a disposizione dell'Appaltatore per la successiva immissione nella "Anagrafe degli esecutori", a cura del referente di cantiere, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
2. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
3. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico

4
6
[Handwritten signatures]



*Prefettura UTG
di Reggio Emilia*



*Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche*



ANAS S.p.A.

tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

L'inosservanza degli obblighi informativi verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla irrogazione di una penale.

Art. 3 BIS

Sanzioni

1. ANAS applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 3, del presente protocollo, dei dati relativi a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.
2. ANAS, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono l'obbligo di fornire i dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere;
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di ANAS nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di ANAS, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia ad ANAS per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura.

afu uw

7
g

u



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

Art. 4

1. Qualora a seguito delle verifiche, disposte ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura-UTG ne dà immediata comunicazione all'ANAS e all'Appaltatore. L'Appaltatore non può stipulare il contratto o concludere il subcontratto.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, previa comunicazione all'ANAS S.p.A. delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando ai sensi della stessa norma è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" della Prefettura-UTG, per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1). In detti casi l'Appaltatore comunica senza ritardo all'ANAS S.p.A. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.
3. L'ANAS si impegna affinché tutti i subappalti, contratti e subcontratti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, a prescindere dal limite di valore.
Nel caso in cui i sub-contratti siano di importo inferiore alla soglia di € 150.000.00 l'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 118 del D.L.vo n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni di cui al precedente comma.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS - che verserà su apposito conto corrente fruttifero - e da questo posta a disposizione dell'Appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua di detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà all'uopo pervenire.
5. L'Appaltatore potrà escludere dalla richiesta di "Informazione antimafia" preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo di Euro 50.000,00, trimestrali, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS e alla Prefettura-UTG i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese,



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato). Resta fermo l'obbligo di inserimento nella banca dati di cui all'articolo 3 del protocollo.

Art.5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, l'Anas si impegna a valutare le "Informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, (c.d. *Informazioni atipiche*), ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/1998. L'Appaltatore e il suo subappaltatore restano impegnati e legittimati, in caso di giudizio negativo dell'Anas, all'attivazione immediata della risoluzione del contratto e alla conseguente estromissione immediata della società o impresa cui le "Informazioni atipiche" si riferiscono.
2. La comunicazione delle "Informazioni atipiche" da parte della Prefettura-UTG all'ANAS deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del Protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni procedurali, previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti e sub-contratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

Art. 6

1. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura-UTG di Reggio Emilia (allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure) inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Capo II

Controlli sulla qualità dei materiali; sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale.

Art. 7

1. Ai controlli sulla qualità del calcestruzzo impiegato in corso d'opera, nell'ottica di una sempre maggiore sinergia tra amministrazioni pubbliche statali, è prevista anche la partecipazione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e Marche. I controlli eventualmente effettuati dal Provveditorato saranno a carico di ANAS ed eseguiti secondo modalità concordate tra la stessa stazione appaltante ed il Provveditorato.

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'u' and several other initials.



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

Art. 8

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo coordinato del cantiere e dei subcantiere" interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Reggio Emilia alle Forze dell'Ordine.
 2. L'Appaltatore individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Reggio Emilia, alle Forze di Polizia, alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro.
 3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà essere redatto secondo un modello che sarà concordato tra l'A.N.A.S. e la Prefettura-UTG di Reggio Emilia e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l'indicazione:
 - a. della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore – in caso di esecuzione diretta – ovvero il subappaltatore e sub contraente in genere) con gli estremi di autorizzazione al subappalto, rilasciata dalla direzione lavori, con l'indicazione del relativo numero di protocollo;
 - b. dei mezzi dell'Appaltatore e del suo subappaltatore e /o di eventuali altre ditte che operano forniture come da elenco trasmesso alla Direzione lavori per l'autorizzazione con indicazione del numero di matricola e del numero di targa e, in caso di nolo, della ditta noleggiatrice;
 - c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;
 - d. dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere con l'indicazione della data di assunzione risultante sul libro matricola, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo, anche temporaneo;
 4. Il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 5. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
 6. La Prefettura-UTG di Reggio Emilia, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni, dispone verifiche in ordine:
 - a. alla proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. alla luce del "settimanale di cantiere", alla regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c. Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
 - d. Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
 - e. Curare l'attività di coordinamento istituzionale;
 - f. Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - g. Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente dell'Appaltatore.
- L'ANAS dispone, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori autorizzati, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore stesso o dall'ANAS S.p.A., in base a successivi accordi contrattuali.

10
G
[Handwritten signatures]



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, la Prefettura-UTG di Reggio Emilia si riserva di disporre ulteriori verifiche attraverso il Gruppo Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
8. L'incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell'Appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti di ANAS S.p.A.

Capo III

Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 9

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ANAS S.p.A. apposito elenco dei contratti che intende stipulare con annotazione degli elementi essenziali dei contratti, subappalti, subcontratti. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto, CF o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "files", di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.
2. A richiesta di ANAS S.p.A., l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data di richiesta, i contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/2010, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte di ANAS S.p.A. a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro. L'appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ad ANAS S.p.A. l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS - che verserà su apposito conto corrente fruttifero. Detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà all'uopo pervenire.

Art. 10

1. L'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo agli Organi di Polizia territorialmente competente ed alla Prefettura di Reggio Emilia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di subappalto.
2. Ai fini del comma 1, l'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Prefettura UTG
di Reggio Emilia



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche



ANAS S.p.A.

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 11

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Appaltatore e dai subappaltatori e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca del subappalto o autorizzazione dello stesso.

Art. 12

1. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art.4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l'Appaltatore.

Art.13

1. L'ANAS provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto.

Art. 14

1. L'ANAS si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore – analoga comunicazione, all'Osservatorio per i Lavori Pubblici di cui all'art. 27, comma 2 lett. P del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art. 15

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, anche nella forma delle "Informazioni atipiche", si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del

12
afh and Z



*Prefettura UTG
di Reggio Emilia*



*Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna - Marche*



ANAS S.p.A.

presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Appaltatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 11 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art.16

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra ANAS S.p.A. e l'Appaltatore.

Al presente protocollo aderisce il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e Marche.

Sottoscritto a Reggio Emilia il 3 ottobre 2012

Il Prefetto
(Antonella de Miro)

ANAS S.p.A.
(Giancarlo Perrotta)

(Fabio Arcoleo)

L'Appaltatore
(Mauro Nanni)